



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri 3 - tel. 040/4194111 - codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.scuola.fvg>



Il Direttore Generale

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(data: vedasi timbratura in alto)

Oggetto: decreto di individuazione dei Dirigenti responsabili delle "strutture" e degli "uffici per i procedimenti disciplinari" dell'USR per il Friuli Venezia Giulia, nonché del soggetto Titolare dell'azione disciplinare ex art. 55 sexies, c. 3, del D.Lvo n. 165/2001 e s.m..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m. e in particolare l'art. 75, che, a decorrere dall'adozione del primo Regolamento attuativo (D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347) ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118;

VISTI in particolare gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55 octies del Decreto Legislativo n.165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme in materia disciplinare, e in particolare l'art. 55 bis, comma 2, il quale prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l'atto conclusivo del procedimento;

VISTO l'art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 4 aprile 2019 n. 47, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 133 dell'8.06.2019 che, in attuazione dell'art. 1, c. 345, della Legge 30.12.2018 n. 145, ha previsto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia sia di livello dirigenziale generale;

VISTO il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, recante il vigente regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che non ha modificato l'organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali di cui al precedente D.P.C.M. 4 aprile 2019 n.47;

VISTO il D.P.C.M. 18.10.2019, registrato alla Corte dei Conti il 15.11.2019, n. 3193, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Direttore generale dell'USR FVG;

CONSIDERATO che l'USR Friuli Venezia Giulia ha competenza in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: Comparto Istruzione e Ricerca (personale docente, educativo ed ATA), Comparto Funzioni Centrali (personale non dirigente del Ministero), Area dell'Istruzione e della Ricerca (Personale Dirigente scolastico) e, nei limiti di cui al seguente art. 1, Area delle Funzioni Centrali (Personale Dirigente);

VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente:

- per il Personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca, nell'art. 29 del C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 (Sezione Scuola - Titolo III - I docenti), il quale rinvia, con modificazioni, a quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994;
- per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto Istruzione e ricerca, negli artt. 10-17 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Sezione Scuola Titolo III - Responsabilità disciplinare);
- per il Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, negli artt. 60-66 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI -Responsabilità disciplinare);
- per il Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca, negli artt. 25-33 del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
- per il Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali, negli artt. 6-15 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell'Area I sottoscritto il 12.02.2010 (Capo II - Norme disciplinari e responsabilità disciplinare);

VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14;

VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è da intendersi confermato nei limiti di compatibilità delle modifiche al D.Lgs. 165/2001 successivamente intervenute;



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri 3 - tel. 040/4194111 - codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.scuola.fvg.it>



Il Direttore Generale

VISTI i precedenti decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e segnatamente il n. 16552 del 15/12/2010, istitutivo, ai sensi dell'art. 55 *bis* del Decreto Legislativo n. 165/2001, degli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (UU.PP.DD.) operanti presso il medesimo Ufficio Scolastico Regionale e i successivi n. 17113 del 31/12/2010, n. 3893 del 16/04/2012, n. 10025 del 12/11/2012, n. 8318 del 13/09/2013, n. 11314 del 16/12/2013, n. 969 del 31/01/2014, n. 7469 del 03/09/2015, n. 2462 del 27/02/2017, n. 1844 del 20/02/2018, n. 1692 del 12/02/2019, con cui sono state apportate modifiche e/o integrazioni al precedente decreto prot. n. 16552 del 15/12/2010;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riorganizzazione dei precostituiti UU.PP.DD., sia in ragione del D.P.C.M. 18.10.2019, sia dei mutamenti delle presenze di personale dirigente e non dirigente nell'organico dell'USR per il Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di qualificare gli UU.PP.DD. quali organi monocratici, la cui titolarità è assegnata a personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente di II fascia, secondo quanto disposto dal seguente art. 2.1, il quale si avvarrà per lo svolgimento dell'istruttoria di un responsabile del procedimento assegnatario della pratica, scelto tra i funzionari elencati nel medesimo art. 2.1 ed eventualmente coadiuvato nell'attività istruttoria e, in caso di assenza o impedimento, sostituito da altro funzionario facente parte del predetto elenco.

DECRETA

Art. 1

Dirigenti Responsabili delle Strutture

1.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. e ii., i "dirigenti responsabili delle strutture" operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia e presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

	Dirigente responsabile della Struttura
Per i fatti commessi dal Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado delle province di Gorizia, di Pordenone, di Trieste, di Udine	Dirigente scolastico Titolare o Dirigente scolastico Reggente della scuola di servizio
Per i fatti commessi dai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia	<i>non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura</i>
Per i fatti commessi dal Personale NON dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia	Dirigenti titolari o reggenti dei rispettivi Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia
Per i fatti commessi dal Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali in servizio presso l'USR per il Friuli Venezia Giulia	Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame <i>Non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura.</i> <i>E' competente per la segnalazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali</i>

1.2 I Dirigenti responsabili delle "Strutture" di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi.

1.3 Per il Personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55*bis*, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 *quater*, del novellato D.Lgs. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 *bis*.

1.4 Per i comportamenti posti in essere dal Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti responsabili



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE -via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 - codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.scuola.fvg>



Il Direttore Generale

delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, **dopo aver sentito l'U.P.D. competente**, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 *bis* comma 4 del citato D.Lgs. 165/2001 novellato.

1.5 Nello stesso modo di cui al precedente punto 1.4 provvedono i Dirigenti responsabili delle "Strutture" per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale a carico del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio negli Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia.

1.6 **E' fatta salva la speciale procedura prevista dall'art. 55 quater, commi da 3 bis a 3 quinquies, del novellato D.Lgs. 165/2001, concernente le condotte punibili con il licenziamento, accertate in flagranza.**

Art. 2

Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)

2.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 2° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

	Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)		sede
	Dirigente titolare e Dirigenti supplenti (nell'ordine)	funzionari di volta in volta individuabili come: - responsabile del procedimento; - coadiutore del responsabile nell'attività istruttoria; - supplente	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu Dirigente Dott. Igor Giacomini	Funzionari Dott.ssa Federica Coletti Dott. Dario Alberto di Manto Dott.ssa Grazia Germano Dott. Marco Serraino Dott. Robert Stoka Dott. Nicola Vale	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3
Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu Dirigente Dott. Igor Giacomini	Funzionari Dott.ssa Federica Coletti Dott. Dario Alberto di Manto Dott.ssa Grazia Germano Dott. Marco Serraino Dott. Robert Stoka Dott. Nicola Vale	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3
Personale non dirigente del Comparto Funzioni centrali in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e presso gli Uffici Ambiti Territoriali di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu Dirigente Dott. Igor Giacomini	Funzionari Dott.ssa Federica Coletti Dott. Dario Alberto di Manto Dott.ssa Grazia Germano Dott. Marco Serraino Dott. Robert Stoka Dott. Nicola Vale	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri 3 - tel. 040/4194111 - codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.scuola.fvg.it>



Il Direttore Generale

Art. 3

Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

3.1 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del personale docente o educativo e ATA, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.

3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo III - Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:

- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

3.3 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia, con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente, che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.

3.4 Nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI - Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:

- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della "Struttura" territorialmente competente deve essere trasmesso



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE - via Santi Martiri 3 - tel. 040/4194111 - codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it; sito web: <http://www.scuola.fvg>



Il Direttore Generale

tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

3.5 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale dell'USR Friuli Venezia Giulia ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l'istruzione.

3.6 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio può essere adottata anche dal Dirigente scolastico nei confronti del personale docente, educativo, ATA qualora il dipendente venga colpito da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale.

3.7 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore generale dell'USR Friuli Venezia Giulia.

3.8 Sono fatte salve le speciali disposizioni in materia di sospensione cautelare previste dall'art. 55 quater, commi da 3 bis a 3 quinquies, del novellato D.Lgs. 165/2001, concernenti le condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza.

Art. 4

Titolare dell'azione disciplinare

4.1 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area dell'Istruzione e della Ricerca, per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, è il Direttore Generale dell'USR per il Friuli Venezia Giulia.

4.2 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area Funzioni centrali, già Area I del Comparto ministeri e Aziende, responsabili della "Struttura" per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 è individuato nel Direttore generale dell'Amministrazione Centrale, dott.ssa Gianna Barbieri.

4.3 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area Funzioni centrali, già Area I del Comparto ministeri e Aziende, responsabili degli "Uffici competenti per i procedimenti disciplinari", è individuato nel Direttore generale dell'Amministrazione Centrale, dott.ssa Gianna Barbieri.

Art. 5

Efficacia

5.1 Il presente provvedimento produce effetti a decorrere dal 3 marzo 2020 e annulla e sostituisce tutti i precedenti.

*Il Direttore Generale
Daniela Beltrame*